

Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE n. 24 del 11/03/2021

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza N. 24/2021 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 11/03/2021 e vi rimarrà fino al 25/03/2021.

Lì 11/03/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE Vincenzo Bellomo

ORDINANZA DEL SINDACO

del 11.03.2021

OGGETTO: Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 dal 12/03/2021 fino al 28/03/2021.

In data 11 marzo 2021 nella Residenza Municipale

IL SINDACO Giuseppe Nitti

Premesso che:

- in data 11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con decreto legge n. 9 del 02.03.2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVD-19", è stato stabilito (art. 35) che: "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare I'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare art 1 co.2 lett u) e z);

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

Visto il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante "Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Considerato che:

- con Ordinanza del Ministero della Salute del 9 febbraio 2021 (pubblicata in G.U.R.I. n. 34 del 10.02.2021) sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica per Ia Regione Puglia;
- con decreto legge n. 19/2020, art. 3, comma 2, è stato stabilito che i sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare emergenze in contrasto con misure statali, ne eccedendo i limiti connessi alle attività di competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per I'economia nazionale;

preso atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 74 del10.03.2021 con cui sono state

adottate misure, riferite, tra l'altro:

- al divieto di stazionamento all'aperto, presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente, se non per usufruire di servizi essenziali e attribuendo ai Sindaci la possibilità di disporre la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private facendo salve ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai Sindaci nell'ambito del territorio comunale di riferimento.
- con decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021, è stato ordinato:
 - a) fermo restando dopo le ore 18:00 il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, in tutti i giorni festivi e prefestivi dopo le ore 18,00 è comunque vietato l'asporto di bevande da distributori automatici o da qualsiasi esercizio e/o attività commerciale, autorizzati alla somministrazione, ad eccezione degli esercizi di cui all'articolo 27 comma 5 del dpcm 2 marzo 2021. Resta fermo il divieto di asporto dopo le 18,00 anche da tutti soggetti che abbiano come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3;
 - b) tutti gli esercizi devono esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
 - c) la mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande;
 - d) è sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio;
 - e) restano salve ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai Sindaci nell'ambito del territorio comunale di riferimento.
- Con decorrenza dal 12 marzo 2021 e sino al 6 aprile 2021:
 - a) sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
 - b) le Istituzioni Scolastiche attiveranno le disposizioni del Piano Scuola 2020/2021, nella parte in cui prevedono che vada garantita anche la

CONSIDERATO inoltre che il Comitato Metropolitano per l'Ordine Pubblico e Sicurezza, si è riunito in data 10 marzo 2021, ed in tale sede:

• Il Direttore Generale della ASL Bari e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione hanno illustrato i dati relativi all'andamento epidemiologico sul territorio metropolitano che registra un incremento esponenziale di nuovi casi ed un'incidenza cumulativa settimanale dei contagi, già a decorrere dal 22 febbraio, superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, con un indice settimanale

- tutt'ora in crescita (indice 287,4 nella settimana fino al 7 marzo, con 3.536 nuovi casi settimanali ed inoltre nella sola giornata del 9 marzo si sono registrati 797 nuovi casi nella provincia di Bari);
- i Sindaci presenti, pur essendo classificata la Regione Puglia tra le zone gialle di rischio in virtù dell'ordinanza del Ministero della salute del 09.02.2021, considerato il recente evolversi della situazione epidemiologica, descritta dai competenti organi tecnici e il carattere diffusivo delle nuove varianti del virus, hanno rappresentato l'opportunità di adottare misure ulteriormente restrittive di contenimento della circolazione delle persone;
- I rappresentanti della ASL Bari hanno approvato la introduzione di norme restrittive finalizzate al contenimento del contagio, nella delicata fase di avvio della vaccinazione della popolazione;
- Il Prefetto ha convenuto su tale opportunità ed ha apprezzato l'adozione di misure limitative concordi ed omogenee sull'intero territorio metropolitano;
- Il Questore di Bari, nonché il comandante provinciale dei Carabinieri ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, hanno ritenuto utile ai fini della implementazione di idonee attività di controllo un provvedimento dal contenuto omogeneo sull'intero territorio metropolitano;

Dato atto che dalla lettura dei dati relativi alla diffusione del contagio da Covid — 19, per il Comune di Casamassima, trasmessi a mezzo PEC dalla Prefettura di Bari in data 9 marzo 2021, si contano un totale di 372 casi comprendenti persone positive al Virus covid 19, altre in attesa di tampone ed altre poste in quarantena;

Dato atto che dalla lettura dei dati relativi alla diffusione del contagio da Covid — 19, per il Comune di Casamassima, trasmessi a mezzo PEC dalla Prefettura di Bari in data 23 febbraio 2021 riferiti al giorno precedente, si contano un totale di 219 casi comprendenti persone positive al Virus covid 19, altre in attesa di tampone ed altre poste in quarantena;

Verificato che dal confronto dei dati sopra riportati, risulta che nel breve periodo di 15 giorni, vi è stato **un incremento** dei soggetti positivi, in attesa di tampone ed in quarantena, **di circa il 70%**;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica sull'intero territorio nazionale ed il preoccupante incremento dei casi medio tempore intervenuti sul territorio comunale, anche in riferimento ai casi di positività accertati nelle scuole nonché al cospicuo numero di persone in attesa di effettuare il tampone molecolare:

Preso atto del verbale del COC convocato in urgenza in data 3 marzo 2021;

Sentito il parere del rappresentante dei medici di base del territorio comunale, facente parte del COC;

Sentito il parere dei dirigenti scolastici dell'Istituto comprensivo Rodari – Dante e del primo Circolo didattico Marconi, sia durante la richiamata riunione del COC del 03/03/2021 e sia durante la videoconferenza del 10/03/2021;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo del virus, l'incremento dei casi di positività sull'intero territorio nazionale, il diffondersi del virus anche nelle regioni meridionali nella cosiddetta "variante inglese";

Considerato, altresì, il rischio che l'aumento dei contagi possa essere determinato dal diffondersi della cosiddetta "variante inglese", in virtù dell'indice di contagiosità più elevato, così come si evince dai dati forniti dalla comunità scientifica;

Ritenuto che, alla luce degli elementi in fatto sopra riportati, la situazione impone l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 833/1978, nonché degli artt. 50 e 54 del D. lgs. n. 267/2000, nelle more dell'adozione da parte del competente Dipartimento di prevenzione della ASL delle misure ritenute opportune e necessarie secondo le linee guida regionali vigenti;

Atteso che, stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità delle persone;

Ravvisata l'opportunità di porre in essere, a titolo precauzionale, ogni utile misura di contenimento al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID-19;

Dato atto che le amministrazioni Comunali sono chiamate a concorrere al soddisfacimento del predetto obiettivo di contenere e contrastare i rischi derivanti dall'epidemia in atto, avendo la possibilità di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti alla luce di eventuali esigenze territoriali;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ";

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO l'art 50 TUEL che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione;

VISTO altresì l'art 25 co.3 della L. 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali:

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile ed urgente in materia di sanità pubblica ai sensi del richiamato art. 50 del D.Lgs. N. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione;

Dato atto quindi che la presente ordinanza, finalizzata a prevenire il verificarsi di un evento potenzialmente pericoloso per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è volta a tutelare e salvaguardare le esigenze primarie della collettività e che la stessa, pur sacrificando interessi giuridicamente protetti di soggetti determinati entro ragionevoli limiti temporali e con il rispetto di rigorose garanzie sostanziali e formali, mira a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in senso estensivo ed evolutivo in tutte le sue componenti essenziali;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono anche le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Ravvisata la necessità di adottare con urgenza ogni provvedimento atto a contenere la diffusione del COVID -19;

Visto il disposto dell'art. 650 del c.p. e successive modifiche ed integrazioni;

Visti altresì:

- il D.M. dell'Interno del 5/8/2008 che definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana;
- l'articolo 17 comma 2 del T.U.L.P.S.;
- la legge 689/81;
- i vigenti Regolamenti comunali di Igiene Urbana e di Polizia Urbana;

Visto lo Statuto comunale;

Richiamata l'Ordinanza sindacale contingibile ed urgente nr. 18/2021 del 03/03/2021;

Valutata la necessità oltre che l'opportunità di assumere provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità di tutta la popolazione residente e dimorante sul territorio con effetti sino a tutto il 28 marzo 2021, fatta salva Ia possibilità di prorogarne ulteriormente l'efficacia in relazione all'andamento dei contagi;

DATO ATTO che:

- il necessario contemperamento dei diritti costituzionalmente garantiti alla salute e all'iniziativa economica privata, nella attuale situazione epidemiologica, vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso il mantenimento dell'apertura quotidiana nella fascia oraria fino alle ore 19);
- è interesse pubblico primario in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare tenendo conto della specifica capacità di risposta del sistema sanitario regionale contenere il rischio del diffondersi del virus;
- il presente provvedimento ha una efficacia temporale limitata (dal 12 marzo 2021 al 28 marzo 2021) ed è suscettibile di riduzione in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi della situazione epidemiologica;

Con i poteri della carica, per le motivazioni in premessa descritte e qui integralmente richiamate, ed in ossequio alle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, nonché sulla scorta delle disposizioni di cui al DPCM del 02 marzo 2021;

ORDINA

al fine di ridurre la diffusione dell'infezione da virus covid 19, nel territorio comunale, a decorrere dalle ore 00:00 del 12 marzo 2021 e fino alle ore 24:00 del 28 marzo 2021, con possibilità di proroga e/o modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica:

- 1. il divieto assoluto per i minori di 16 anni, di muoversi sul territorio comunale, dalle ore 14:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, se non accompagnati da un genitore/familiare maggiorenne;
- 2. di consentire gli spostamenti con animali da affezione, solamente in prossimità della propria abitazione in un raggio non superiore a mt. 100;
- 3. la chiusura al pubblico di tutte le attività commerciali e artigianali, a partire dalle ore 19:00 e fino alle ore 5:00 del giorno successivo;
- 4. durante le ore di attività consentite dal DPCM del 02/03/2021, il quale all'art. 27 prevede che le attività di servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristorante, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, è vietato il consumo ai tavoli presenti sia all'interno, sia all'esterno delle attività di cui al codice ATECO 56.3 (BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA);
- 5. fermo restando dopo le ore 18:00 il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico in tutti i giorni, sempre dopo le ore 18,00 è comunque vietato l'asporto di cibi e bevande da qualsiasi esercizio e/o attività commerciale e di ristorazione autorizzati alla somministrazione, ad eccezione degli esercizi di cui all'articolo 27 comma 5 del dpcm 2 marzo 2021.
- 6. con riferimento all'intero territorio comunale, sono sospese quotidianamente dalle ore 19:00 le attività di vendita al dettaglio (fatta eccezione per farmacie e parafarmacie edicole e rivendite di giornali e periodici, e attività di vendita di combustibili per uso domestico e carburanti per autotrazione e articoli funerari) sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, ancorché ricompresi nei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad esso assimilabili, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi previste dall'art 26 co. 2 del DPCM 2 marzo 2021.

- 7. la chiusura dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 07:00 del giorno successivo di tutti i parchi, Giardini, ville, campetti di quartiere, larghi, piazza e piazzali, tra i quali a solo titolo esemplificativo quelli di Piazzale Baden Powell, Largo Fiera, Piazza Aldo Moro, area Scacchiera di Via Sammichele ecc.;
- 8. la chiusura dalle ore 00:00 alle ore 24:00 nelle giornate del sabato e domenica di tutti i parchi, Giardini, ville, campetti di quartiere, larghi, piazza e piazzali, tra i quali a solo titolo esemplificativo quelli di Piazzale Baden Powell, Largo Fiera, Piazza Aldo Moro, area Scacchiera di Via Sammichele ecc.;
- 9. la chiusura dei distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, presenti sul territorio comunale, dalle ore 18:00 alle ore 05:00 del giorno successivo;
- 10.la sospensione del mercato settimanale del Comune di Casamassima, nelle giornate di sabato 13, 20 e 27 marzo 2021, ad eccezione delle attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari.

PRECISA

che in ogni caso resta garantita la possibilità di attraversamento dei predetti luoghi oggetto di chiusura oltre gli orari di chiusura, per il raggiungimento di esercizi commerciali legittimamente aperti, abitazioni private, uffici pubblici e private ecc.

Si ricorda il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o domicilio, per i soggetti risultati positivi al virus o che siano sottoposti alla misura della quarantena e/o che siano stati sottoposti a tampone, fino alla conoscenza dell'esito negativo dello stesso;

Si ricorda l'obbligo del rispetto scrupoloso della normativa vigente per la prevenzione del contagio sia nei luoghi aperti che chiusi, con particolare riferimento al rispetto del divieto di assembramento, al mantenimento della distanza di sicurezza e all'utilizzo della mascherina;

Si raccomanda, nell'arco di tutta la giornata, di limitare al massimo gli spostamenti sul territorio comunale

DISPONE

che la violazione della disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3.000, secondo i criteri di proporzionalità di cui all'art.1 della Legge n. 689/81 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Resta ferma la responsabilità penalmente rilevante per la inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

La Polizia Locale di Casamassima, tutte le altre Forze di Polizia, gli agenti ed ufficiati di polizia giudiziaria, sono incaricati della verifica dell'osservanza e del rispetto della presente Ordinanza. Si richiama integralmente quanto disposto dall'art. 4 del Decreto Legge n. 19/2020.

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa a mezzo PEC:

- al Comando di Polizia Locale;
- al C.O.C. di Casamassima;
- al Comando Stazione Carabinieri di Casamassima;
- al Prefetto di Bari;
- alla Questura di Bari;
- Dipartimento di prevenzione Asl Bari;


• alla Regione Puglia — Servizio Protezione Civile;

DA' ATTO

- che il provvedimento potrà essere modificato nel corso della vigenza, d'intesa con il Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, sulla base di monitoraggi intermedi sull'andamento epidemiologico;
- -che la presente ordinanza integra e sostituisce per le parti in contrasto i provvedimenti sindacali precedentemente adottati;
- che la presente ordinanza resterà pubblicata per 10 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune di Casamassima con efficacia notiziale, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni della notifica del provvedimento medesimo.

ESECUTIVITA'



CASAMASSIMA, li 11 marzo 2021

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune